

Il nuovo “Canone unico” comunale e la strana interpretazione per i reseller

Una questione spinosa per il settore energia elettrica e gas. L'analisi di Filippo Momi, partner, e Andrea Finotti, senior associate dello studio di consulenza tributaria e legale [Pirola Pennuto Zei & Associati](#).

Negli ultimi mesi, diversi Reseller di energia elettrica e gas stanno ricevendo, da parte di alcuni Comuni, inaspettate richieste di pagamento del “nuovo” Canone unico previsto dall'art. 1, c. 831, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), in relazione alle occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità – che, dal 2021, sostituisce, *inter alia*, Tosap e Cosap – pena l'emissione di atti esecutivi per il recupero dell'entrata. La motivazione posta a fondamento di tali richieste risiede in un asserito allargamento generalizzato, ad opera della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), della platea dei soggetti tenuti al pagamento del Canone, non più limitata al solo titolare dell'atto di concessione dell'occupazione di suolo pubblico, ma estesa anche ai soggetti occupanti “in via mediata”, attraverso l'utilizzo delle infrastrutture altrui. La legittimità di tale pretesa appare discutibile.

L'equivoco scaturisce dalla modifica del menzionato c. 831 ad opera dell'art. 1, c. 848, Legge di Bilancio 2021: mentre nella versione originaria era previsto (in continuità con quanto accadeva per Tosap e Cosap) che il Canone unico fosse esclusivamente “*dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti*”, salvo diritto di rivalsa del titolare della concessione nei confronti degli utilizzatori della rete, nella versione attuale è stabilito che il Canone sia “*dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze*”, risultando altresì espunta la facoltà di rivalsa.

Premesso che, a parere di chi scrive, occorre scartare l'idea che, con la congiunzione “e” sopra evidenziata, il Legislatore abbia inteso (i) affiancare, al titolare della rete, un altro soggetto tenuto al pagamento del Canone unico duplicandone di fatto la misura complessiva (ipotesi da escludere in ragione della clausola di “invarianza del gettito” espressamente stabilita dal c. 817 della L. 160/2019) oppure (ii) prevedere una solidarietà nel relativo pagamento tra titolare della concessione e soggetto utilizzatore (stante il silenzio della norma circa il criterio secondo cui individuare il debitore principale e quello solidale), dovrebbe concludersi che, con la commentata modifica testuale, il Legislatore abbia inteso introdurre un obbligo di versamento in capo a ciascun soggetto interessato (titolare della concessione e soggetto utilizzatore) in ragione delle rispettive utenze servite.

Una simile conclusione, la cui *ratio* è da ricercare nella volontà di semplificare la riscossione del Canone unico, mal si presta ad essere estesa a determinati settori, tra i quali certamente quello dell'energia elettrica e del gas.

Per cogliere ciò, sembra doveroso evidenziare come l'applicazione generalizzata di una riscossione frazionata condurrebbe ad una totale revisione – senza alcuna valida ragione di ordine pratico e/o sistematico – di quanto in passato chiarito dall'Amministrazione Finanziaria in tema di soggettività passiva con riferimento alla Tosap/Cosap – istituti che, vale la pena sottolineare, il Canone unico va a sostituire, pur tuttavia conservandone espressamente la medesima funzione.

In proposito, il Mef, nella Circolare 1/2009 (ad oggi unico chiarimento ufficiale in materia), dopo aver riconosciuto la soggettività passiva “concorrente”, rispetto ai titolari delle reti, degli operatori che le utilizzavano in via “mediata” (in ragione delle rispettive utenze), chiariva che tale principio non poteva (ovviamente) ritenersi applicabile per quei settori, come il mercato dell'energia elettrica e gas, caratterizzati da “*una netta separazione, attuata in via legislativa, tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse*”, per i quali l'unico soggetto tenuto a versare la Tosap/Cosap restava esclusivamente il titolare della rete, sulla base di tutte le utenze attivate sulla stessa da parte dei Reseller.

Del resto, la necessità di includere nella platea dei soggetti passivi anche agli utilizzatori della rete/venditori si spiegherebbe con le difficoltà di ordine pratico riscontrate in taluni settori (su tutti, le telecomunicazioni), da parte dei titolari della rete, nel recuperare il dato circa il numero di utenze attivate sulle stesse dagli operatori, utilizzatori della infrastruttura insieme ai primi. Difficoltà che, invece, non si presentava (né si presenta tutt'ora) in un settore come quello dell'energia elettrica e del gas, dove il distributore risulta puntualmente in possesso di tale informazione.

Alla luce di quanto sopra e, in particolare, dell'evidente continuità tra il Canone unico e la Tosap/Cosap, parrebbe ragionevole affermare che, per una corretta lettura dell'aggiornato c. 831, non si possa prescindere dai chiarimenti forniti nella Circolare n. 1/2009 dal Mef e, conseguentemente, dovrebbe ritenersi sempre esclusa, per i soggetti *Reseller* di energia elettrica e gas, la soggettività passiva in relazione al predetto Canone, circoscrivendola esclusivamente ai titolari delle reti di distribuzione.

Si ritiene auspicabile un intervento del Legislatore volto a chiarire il perimetro della disciplina, con i dovuti distinguo sopra commentati. Nell'attesa, sembrerebbe nondimeno opportuno un chiarimento ufficiale, in tempi rapidi, da parte del Mef – come peraltro già richiesto da diverse associazioni di categoria – al fine di scongiurare un annunciato e dispendioso contenzioso per tutte le parti in gioco.

© Tutti i diritti riservati

E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.